

COMUNE DI GARBAGNA
Provincia di Alessandria

BILANCIO DI PREVISIONE

2026 - 2028

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

La presente nota integrativa è redatta tenendo conto del quadro normativo di riferimento delineato dalla legge di stabilità per il 2016 n. 208 del 22/12/2015, della legge di bilancio 2017 n. 232 del 11/12/2016 e della legge costituzionale 243/2012 modificata nel corso del 2016 in materia di pareggio di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. Sul piano tecnico, il bilancio di previsione 2026/2028 è costituito secondo l'impianto normativo ispirato ai principi di armonizzazione dei sistemi di contabilità del comparto pubblico, come declinati dal D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio. Dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno *"in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo"*, desunto *"dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto"*, allegato 10 al d.lgs. 118/2011.

Le Sezioni Riunite in Sede di controllo della Corte dei conti, con la deliberazione 17 dicembre 2019 pronuncia n° 20/SSRRCO/QMIG/2019, a seguito della rimessione operata dalla Sezione Regionale di Controllo del Trentino Alto Adige, che avevo posto all'attenzione del supremo consesso un'importante problematica interpretativa, legata al raccordo tra le due disposizioni citate, si sono così espresse:

"Gli enti locali devono rispettare, anche dopo le modifiche recate dalla L. 145/2018, i vincoli del pareggio di bilancio in termini di equilibrio finale, con la conseguenza che la permanenza della vigenza di tale regola dettata dalla L. 243/2012 limita la possibilità di ricorrere alla contrazione di indebitamento per il finanziamento degli investimenti."

La nota integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e dell'art. 11 comma 5 dello stesso decreto.

I criteri di valutazione adottati per le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2026/2028 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;

3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole:

del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti), del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e del Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC)

5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;

6. nuovo Documento Unico di Programmazione semplificato DUP 2026/2028 che costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente approvato con delibera di Giunta n. 31 del 31/07/2025 e presentato al Consiglio Comunale che ha provveduto a recepirlo con delibera n. 16 del 14/11/2025. In data odierna la Giunta Comunale, l'ha modificato inserendo i dati di bilancio aggiornati; con l'approvazione dello schema di bilancio viene anche approvata l'aggiornamento al DUP in base ai dati contabili e descrittivi elaborati.

La predisposizione del Bilancio di Previsione 2026/2028 è avvenuta tenendo conto di quanto previsto dal punto 9.3.1 del principio contabile applicato di programmazione, come modificato dal DM 25/07/2023 di cui all'allegato 4/1 d. Lgs. 118/2011 e s.m.i. L'iter di predisposizione del Bilancio 2026/2028 è iniziato con l'approvazione del DUP in base alla Giunta Comunale con successiva presentazione al Consiglio Comunale e la predisposizione del "Bilancio Tecnico", come indicato nella comunicazione del sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del 27/09/2025 in base alle linee di indirizzo dettate dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 34 del 26/09/2025.

L'undicesimo correttivo approvato con D.M. 1° agosto 2019 e pubblicato sulla G.U. n.196 del 22-08-2019 riguarda l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 ed in particolare:

- i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio;
- il prospetto del risultato di amministrazione presunto;
- il quadro generale riassuntivo allegato al rendiconto e al bilancio di previsione.

Le novità dello schema di rendiconto si applicheranno già con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019. Tuttavia, solo per l'esercizio 2019, poiché primo anno di applicazione, è attribuita natura conoscitiva ai saldi riguardanti "l'equilibrio di bilancio" e "l'equilibrio complessivo". Dal 2020 l'adempimento è andato a regime.

· Gli aggiornamenti dello schema del bilancio di previsione, invece, sono stati applicati già al bilancio di previsione 2020-2022, ad eccezione dei nuovi prospetti a/1), a/2e a/3 che sono scattati dal preventivo 2021-2023. È stato applicato avanzo di amministrazione presunto vincolato al Bilancio di Previsione 2026 e per tale motivo è stato predisposto il prospetto analitico di suddivisione dell'avanzo A/2(vincolato).

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it>.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la presente "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; l'Ente al momento non ha previsto per il triennio il ricorso all'indebitamento e si riserva di farlo in fase di gestione delle annualità, compatibilmente con la capacità a disposizione;
3. La tabella dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto per l'anno in corso e l'allegato A/2;
4. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
7. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni senza tener conto di quelle causate con la manovra di bilancio ancora in fase di esecuzione da parte dello Stato. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, dal 2019 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione".

Nel triennio 2026/2028 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari al 100%.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate le tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Sono state individuate quali risorse d'incerta riscossione, la Tariffa Rifiuti (TARI), gli accertamenti su IMU e i proventi per l'illuminazione votiva. In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

2. calcolare, scegliendo per ciascun capitolo, un metodo di calcolo tra a) media semplice, b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrati in ciascun anno del quinquennio:

Il F.C.D.E. del capitolo / articolo è quindi dato dalla Previsione di Bilancio calcolato sul rapporto media semplice delle percentuali calcolate degli ultimi cinque anni. Non ci siamo avvalsi della facoltà di utilizzare per i titoli I e III i dati 2019 al posto di quelli 2020 e 2021 (Art. 107-bis D.L. 18/2020). Il recente decreto ministeriale 25/07/2023, nel modificare l'allegato 4/2 del D. Lgs.

118/2011, è intervenuto anche sul percorso di determinazione del Fcde; al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

L'ammontare del Fondo è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. E' stato preso in considerazione il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuare nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. Non sono state considerate voci di entrata relative ad anni precedenti il quinquennio di riferimento, nel caso in cui siano state molto rilevanti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel Bilancio 2026/2028 è rispettivamente per ogni anno di:

€ 21.207,53 per l'anno 2026

€ 21.207,53 per l'anno 2027

€ 21.207,53 per l'anno 2028

ACCANTONAMENTO FGDC (FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI)

L'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato *"accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali"*; Le amministrazioni, qualora non si sia ridotto il debito commerciale relativo alle fatture scadute e non pagate al 31/12 dell'anno in corso rispetto all'anno precedente, non risultino in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento e quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali PCC, devono calcolare il FGDC. Per l'anno 2026-2028, in attesa che si concluda l'anno 2025 e pertanto che si possa avere il dato definitivo, non è stato costituito il fondo valutando la situazione delle fatture passive e i tempi dei pagamento alla data del 15/11/2025;

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi per spese potenziali in contenzioso

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscano nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso) e liberate se l'ente non ha contenzioso in corso o ha bassa possibilità di soccombenza.

Tale fondo è stato costituito a salvaguardia di eventuali procedure di contenzioso nei confronti dell'ente da parte di terzi. L'importo di ciascun anno del Bilancio Triennale è pari a € 500,00.

2. Fondo per indennità di Fine Mandato

Tra gli stanziamenti di bilancio è previsto la quota di indennità di fine mandato che confluirà nell'avanzo accantonato per liquidare a fine mandato nel 2025 l'indennità spettante a Sindaco per € 2.208,00.

3. Fondo per rinnovi contrattuali ai dipendenti

Si è provveduto a stanziare somme in quanto i contratti collettivi nazionali di lavoro risultano scaduti al 31/12/2021 per i dipendenti e per i segretari comunali e in fase di imminente approvazione; in base alle indicazioni fornite, prevedendo la percentuale consigliata e calcolata sul monte salari annuo 2021, l'importo è pari a € 3.593,90.

4. Fondo per spese d'emergenza covid o altre spese

Il Consiglio Comunale in data 25/05/2020 con delibera n. 9 ha espresso volontà di rinegoziare parte dei mutui dell'ente. Tale operazione ha liberato risorse pari a € 6.508,00 dando possibilità di utilizzarle per la parte corrente fino al 2027 e dal 2028 per spese di investimento.

4. Fondo investimenti in base alla legge di bilancio 2025 (Fondo obiettivi di finanza pubblica) ai sensi della legge 207/2024 art. 1 comma 788

La legge di bilancio 2025 ha introdotto la disciplina del nuovo contributo alla finanza pubblica anche da parte dei comuni. La norma prevede un ulteriore sforzo sotto forma di fondi da congelare. Il criterio di quantificazione è simile a quello relativo alla spending review 2024/2028. L'importo considerato è pari a € 3.407,00 per il triennio.

Prospetto avanzo di amministrazione presunto

In occasione della predisposizione del bilancio è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del Bilancio di Previsione. Ad oggi il risultato di amministrazione anno 2025 presunto è pari a € 268.249,54 al quale si aggiungono proventi presunti da accertare entro il 31/12/2025 e si sottraggono spese presunte da impegnare entro il 31/12/2025 per un avanzo presunto al 31/12/2025 pari a € 263.398,54 (come da allegato 2).

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV è stato quantificato come da crono programmi.

Per gli investimenti PNRR comanda sempre la spesa in base all'art. 15, comma 4, del dl 77/2021, per cui la relativa reimputazione non genera FPV se non nei casi in cui l'entrata è stata riscossa e sempre che sussistano i presupposti che consentono di evitare che le somme confluiscano in avanzo.

Spesa corrente

La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di: - Personale in servizio - Interessi, su mutui in ammortamento, attualmente tutti a tasso fisso - Contratti e convenzioni in essere - Spese per utenze e servizi di rete In generale le altre spese ordinarie di gestione sono state stanziate in base anche al loro andamento storico. Sono rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale.

Spesa di investimento

Gli stanziamenti sono iscritti in bilancio e rilevabili dal DUPS In applicazione delle nuove regole contabili, tali stanziamenti ricomprendono anche le previsioni di spesa relative ad investimenti, finanziati in esercizi precedenti, ma non ancora completati o per i quali risultano da liquidare stati di avanzamento. I lavori con finanziamento a valere sul FPV (fondo pluriennale vincolato) sono relativi ad opere e lavori in corso imputati secondo cronoprogramma dei lavori. Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento ma solo con proventi delle concessioni cimiteriali e oneri di urbanizzazione principalmente da utilizzare per interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. L'ente sta portando avanti progetti inerenti la digitalizzazione dell'Ente e pertanto in Bilancio sono iscritti gli stanziamenti di spesa dei finanziamenti concessi. Nel DUPS sono presenti i progetti.

Previsioni flussi di cassa

Previsione flussi di cassa I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione, solo per il primo anno, sono stati stimati: 1. per quanto riguarda l'entrata, in relazione a:

- effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto quindi conto dei crediti di dubbia esigibilità svalutati in sede di rendiconto);
- previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale;

2. per quanto riguarda la spesa in relazione a:

- ai debiti maturati;
- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.)
- scadenze contrattuali;
- cronoprogramma degli investimenti.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Garbagna non ha in essere alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

L'elenco delle società possedute come da "allegato 1"

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025

L'avanzo di amministrazione presunto è illustrato nell' "allegato 2"

Formazione FPV presunto al 31/12/2025

Al momento non è stato costituito FPV

Garbagna, 22/11/2025

Il responsabile del servizio finanziario
F.to (Canevaro Alessandra)

Allegato 1

PARTECIPAZIONI

Il comune di Garbagna non ha né enti né organismi strumentali. Possiede le seguenti partecipazioni:

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale	Localizzazione	Forma giuridica dell'Ente	codice ateco	Quota % partecipazione diretta
01210930069	Acquedotto Borbera Curone ABC srl Sostituita dal 19/07/2018 dall'AMIAS srl	Novi ligure	Società Responsabilità Limitata	E.36	Da 4.01% con ABC srl A 0,57 don AMIAS srl
021041400066	5 VALLI SERVIZI SRL	San Sebastiano Curone	Società Responsabilità Limitata	E38.11	2,56%
02021740069	SOCIETA' PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SPA – SIGLABLE IN SRT SPA	Bosco Marengo – Novi Ligure	Società per Azioni	E.38.32.3	0.4%
01741580060	CONSORZIO C.I.S.A	Tortona	Consorzio	Q.88.10.00	1.00%
00519540066	CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI DEL NOVESE, TORTONESE, ACQUESE ED OVADESE-CSR	Bosco Marengo – Novi ligure	Consorzio	E.38	0,40%
01753480068	GIAROLO LEADER SRL	STAZZANO	Società Responsabilità Limitata	K.66.19.5.38	1,74%
02021850066	ASMT TORTONA SPA	TORTONA	Società per Azioni	M.70.1	0,007%
80004420065	ISRAL	ALESSANDRIA	Consorzio	R.91.01	0,34%

Allegato 2

COMUNE DI GARBAGNA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2026

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2026 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2025

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025 (+) 284.861,72

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025 145.097,07

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2025 1.951.368,39

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2025 2.114.343,67

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025 -

(+) Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025 1.266,03

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2025 -

**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 alla data di redazione del bilancio di previsione
dell'anno 2026 € 268.249,54**

(+) Entrate che si prevede di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025 99.349,00

(-) Uscite che si prevede di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025 104.200,00

**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione
dell'anno 2026 € 263.398,54**

La suddivisione presunta dell'avanzo è visibile dall'allegato a) al bilancio di Previsione esercizio 2026

Allegato 3

COMUNE DI GARBAGNA

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2026

Parte Corrente

Al momento non è stato costituito FPV

Parte in conto Capitale

Al momento non è stato costituito FPV